



ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL SETTORE VITIVINICOLO

ASSOENOLOGI

DETTENZIONE E UTILIZZO DI ANIDRIDE SOLFOROSA IN STABILIMENTI ENOLOGICI – PATENTINO GAS TOSSICI

In riferimento a quanto in oggetto l'Ufficio legislativo del Ministero della Sanità – Dipartimento prevenzione ha ufficialmente comunicato, con nota prot. n. 400.X/9.1/558 del 16 marzo 1998, quanto segue:

“L'articolo 62 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9 gennaio 1927, stabilisce che l'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del regolamento quando tale utilizzazione avvenga in stabilimenti industriali o officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi”.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la deroga prevista dal succitato articolo 62 possa applicarsi anche agli stabilimenti enologici, trattandosi di stabilimenti nei quali l'anidride solforosa viene utilizzata per la trasformazione di altri prodotti.

Non si rende quindi necessaria la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.

Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147

(in Gazzetta Ufficiale, 1° marzo, n. 49)

Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1927, n. 49.

(1/a) L'Art. 1, Capo I - Definizione, Titolo I, del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(2) Il regolamento demandava all'amministrazione dell'interno, centrale (Ministero) o periferico (Prefetto) compiti riguardanti la sanità pubblica e la pubblica sicurezza. Successivamente, furono trasferiti all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (A.C.I.S., costituito con Dlgs 12 luglio 1945, n. 417) tutti i compiti spettanti al Ministero dell'interno in materia sanitaria, ferme restando le competenze dei progetti, a livello provinciale.

Il Dpr 10 giugno 1955, n. 854 ha decentrato i compiti spettanti all'ACIS, trasferendoli al Prefetto (vedi note agli artt. 5-24 del regolamento).

La L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, ha all'art. 6, commi 3 e 4, così disposto:

«Art. 6 (omissis). Spetta pure al Prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'Art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del progetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici».

Nulla peraltro la legge ha disposto circa la competenza in quelle materie che, come i gas tossici, attengono sia alla sanità che alla sicurezza pubblica.

Riportiamo quindi senza modifiche il regolamento, avvertendo che le competenze del Prefetto sono oggetto di rivendicazione da parte degli organi del Ministero della Sanità.



Articolo unico - È approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.d. del 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici.

(omissis)

TITOLO III - Disposizioni generali, transitorie e finali

Capo I - Disposizioni generali

62. Deroche a favore degli stabilimenti industriali.

L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero dell'interno, sentito quello dell'economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.



Roma, 16 MAR. 1998

Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

vi via Sierra Nevada, 60 - Roma

N. 400.X/9.11 558

Risposta al Foglio del

N. 2

Alla Associazione Enologi
Enotecnici Italiani
V.le Murillo, 17
20149 Milano

OGGETTO: Quesito su detenzione ed utilizzo di anidride solforosa in stabilimenti enologici - patentino gas tossici.

In riferimento al quesito, concernente l'argomento in oggetto, che codesta Associazione ha posto a questo Ministero, acquisito il competente parere dell'Ufficio Legislativo, si comunica quanto segue.

L'articolo 62 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 09/01/1927, stabilisce che l'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del regolamento quando tale utilizzazione avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

Sulla base di quanto rappresentato da codesta Associazione, l'anidride solforosa viene utilizzata dagli operatori del settore per la conservazione dei prodotti vinicoli ai sensi del D.M. 27/02/1996, n°209.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la deroga prevista dal succitato articolo 62 possa applicarsi al caso in esame, trattandosi di stabilimenti nei quali l'anidride solforosa viene utilizzata per la trasformazione di altri prodotti e che la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici sia obbligatoria, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del citato R.D. 147/27, per coloro che eseguono operazioni relative a detto impiego alle dipendenze di industrie che producono gas tossici o che ne effettuano il trasporto.

IL DIRIGENTE

(Dott. Giuseppe Battaglino)